

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

1 Febbraio 2021

Alle aziende associate

AMMORTIZZATORI COVID 19 LEGGE DI BILANCIO 2021: TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gentili Associati,

Con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021, l'Inps detta le istruzioni operative per la trasmissione delle istanze di fruizione delle ulteriori settimane di ammortizzatori per Covid 19 (Cigo, Cigd e Aso) introdotte dalla legge di Bilancio 2021.

I trattamenti di cui sopra concessi dalla legge di Bilancio 2021, trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni alla data del 1° gennaio 2021 (nelle ipotesi di “trasferimento d'azienda” e nei casi di cambio di appalto, è corretto computare il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro).

Si ricorda inoltre che la legge di Bilancio 2021 non prevede l'obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale causa Covid 19, di versamento di alcun contributo addizionale.

La disciplina degli ammortizzatori Covid 19 nella legge di Bilancio 2021

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione degli ammortizzatori per Covid (Cigo, Cigd e Aso), a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per una durata massima di n. 12 settimane.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del “Decreto Ristori” e collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 01-01-2021, sono imputati, ove autorizzati, alle n. 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

La legge di Bilancio 2021, opera una sostanziale differenziazione dell'arco temporale in riferimento al quale è possibile ricorrere alle diverse misure di integrazione salariale:

- i trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;

- i trattamenti di Assegno Ordinario Fis (Aso) e di Cassa Integrazione in Deroga (Cigd) invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Trasmissione delle domande

All'interno del portale dell'Inps, sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle domande per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.

A tal fine è stata istituita la seguente nuova causale: **“Covid 19 L. 178/20”**: ulteriore periodo di n. 12 settimane di Cassa Integrazione Salariale (Ordinaria o in Deroga) e di Assegno Ordinario.

E' possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle strutture territoriali dell'Istituto, delle autorizzazioni relative alle n. 6 settimane richieste ex “Decreto Ristori” (art. 12 DL n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020).

Termine di trasmissione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande relative a tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale per Covid 19 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Considerato che la legge di Bilancio è entrata in vigore il 01-01-2021, il termine per la presentazione delle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese scorso, resta fissato al 28 febbraio 2021.

Allegato: messaggio Inps n. 406 del 29 gennaio 2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

